DICHIARAZIONE IVA 2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

TERMINI DI PRESENTAZIONE

DALL'ANNO D'IMPOSTA 2018 IL TERMINE PER L'INVIO TELEMATICO DECORRE DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE DI OGNI ANNO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO D'IMPOSTA DA DICHIARARE

LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI, LO SPESOMETRO, L'ESTEROMETRO

COMUNICAZIONE
DATI FATTURE
EMESSE E RICEVUTE

2° semestre 2018:
28/02/2019

COMUNICAZIONE DATI
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

IV Trimestre 2018:
28/02/2019

COMUNICAZIONE
DATI FATTURE
«ESTEROMETRO»

Fatture gennaio 2019:
28/02/2019

IVA 2019 - ISTRUZIONI GENERALI

SONO **OBBLIGATI** ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE **TUTTI I SOGGETTI TITOLARI DI P.IVA** CHE ABBIANO ESERCITATO ATTIVITA' D'IMPRESA O PROFESSIONALE, ANCHE SE NON HANNO EFFETTUATO OPERAZIONI IMPONIBILI

SOGGETTI P.IVA **ESONERATI**

- SOLO OPERAZIONI ESENTI
- PRODUTTORI AGRICOLI ESONERATI
- SOGGETTI MINIMI E FORFETARI
- IMPR. INDIVID. AFFITTO UNICA AZIENDA

IVA 2019 - **ISTRUZIONI** GENERALI

VERSAMENTO SALDO IVA 2018

Entro il 18.3.2019 (SE SUP. A 10.33 EURO)

UNICA SOLUZIONE

FORMA RATEALE (MAX 9 RATE)

Prima rata entro il **18.03.2019**
Rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi mensili **0,33%**

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

IVA 2019 - ISTRUZIONI GENERALI

VERSAMENTO SALDO IVA 2018

Entro il 01.07.2019

UNICA SOLUZIONE

Importo dovuto
+
0,40% per mese o fraz. di mese tra il 18.3 e il 1.7

FORMA RATEALE (MAX 6 RATE)

Importo dovuto + **0,40%** per mese /fraz.mese tra il 18.3 e il 1.7

Prima rata entro il **01.07.2019**
Rate successive entro il 16 di ogni mese + interessi mensili **0,33%**

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

IVA 2019 - ISTRUZIONI GENERALI

VERSAMENTO SALDO IVA 2018

Entro il 31.07.2019

UNICA SOLUZIONE

Importo dovuto al 1.7 (quindi maggiorato dell'1,60%)
+
Maggiorazione dello **0,40%**

FORMA RATEALE (MAX 5 RATE)

Importo dovuto al 1.7 (quindi maggiorato dell'1,60%) + Maggiorazione dello **0,40%**

Prima rata entro il **31.07.2019**
Rate successive entro il 16 di ogni mese +
interessi mensili 0,33%

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

IVA 2019 MODULISTICA

CONTRIBUENTI
CONTABILITA'
UNIFICATA

FRONTESPIZIO

UN MODULO CON QUADRI

VA-VB-VC-VD-VE-VF-VJ-VI-
VH-VM-VK-VN-VL-VT-VX-
VO-VG
+ PROSPETTO Iva 26PR/2019
x soc. controllate (Iva di gruppo)

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

IVA 2019 MODULISTICA

CONTRIBUENTI CONTABILITA' **SEPARATE**

FRONTESPIZIO

TANTI MODULI QUANTE SONO LE ATTIVITA' SEPARATE

SEZ 1 VA, SEZ 1 VL, VE, VF, VJ COMPILATI IN **CIASCUN MODULO**

SEZ 2 VA, SEZ 2 e 3 VL, VC, VD, VH,VM, VK, VT, VX, VO COMPILATI IN **UN SOLO MODULO**

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

FRONTESPIZIO

CONTIENE I **DATI ANAGRAFICI** DEL CONTRIBUENTE

PRIMA FACCIATA:
L'INFORMATIVA PER
LA PRIVACY

SECONDA FACCIATA:
DATI ANAGRAFICI,
FIRMA, IMPEGNO ALLA
TRASMISS. TELEMATICA,
FIRMA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

FRONTESPIZIO

TIPO DI DICHIARAZIONE

CORRETTIVA NEI TERMINI

RETTIFICA O INTEGRA – **NEI TERMINI** – UNA DICHIARAZIONE GIA' PRESENTATA

INTEGRATIVA

RETTIFICA O INTEGRA – **SCADUTI I TERMINI** – UNA DICHIARAZIONE GIA' PRESENTATA

IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE A FAVORE E' STATO EQUIPARATO A QUELLO PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE (entro il quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione)

FRONTESPIZIO

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

CODICE 1

SE LA DICHIARAZIONE E' PRESENTATA PER **CORREGGERE ERRORI** OD OMISSIONI CHE HANNO DETERMINATO L'INDICAZIONE DI UN **MINOR DEBITO D'IMPOSTA O DI UN MAGGIOR CREDITO**, ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI E' STATA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

CODICE 2

QUANDO IL CONTRIBUENTE VUOLE RETTIFICARE LA DICHIARAZIONE GIA' PRESENTATA PER **RECEPIRE** QUANTO **COMUNICATO DALL'AGENZIA**

FRONTESPIZIO – *FIRMA DELLA DICHIARAZIONE*

INVIO AVVISO TELEMATICO CONTROLLO AUTOMATIZZATO DICHIARAZIONE ALL'INTERMEDIARIO

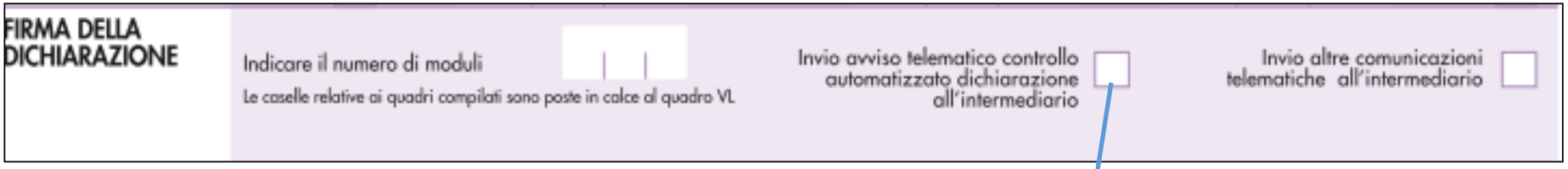
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

- BARRARE LA CASELLA PER LA SCELTA DELL' INVIO TELEMATICO ALL' INTERMEDIARIO DELLA COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA' DA PARTE DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE
- **SANZIONI RIDOTTE** SE IL VERSAMENTO DELLE SOMME DOVUTE AVVIENE ENTRO 30 GG **(30 + 60 = 90)**

FACOLTA' RICONOSCIUTA AL CONTRIBUENTE PUO' ESSERE ACCETTATA DALL'INTERMEDIARIO

FRONTESPIZIO – *FIRMA DELLA DICHIARAZIONE*

INVIO ALTRE COMUNICAZIONI TELEMATICHE ALL'INTERMEDIARIO

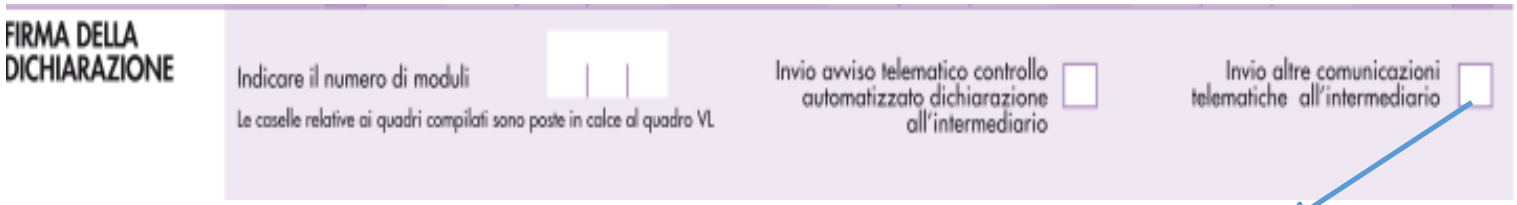

- CASELLA RELATIVA A **TRE POSSIBILI** ANOMALIE CHE NON DETERMINANO UN MAGGIORE DEBITO O UN MINOR VERSAMENTO DERIVANTI DA EVENTUALI **INCONGRUITA'** DERIVANTI DA **CONTROLLI INCROCIATI CON ALTRI DATI A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FIN**ANZIARIA
- NON COINCIDENZA DATI **DICHIARAZIONI DI INTENTO**
- NON COINCIDENZA DATI **SPESOMETRO**
- NON COINCIDENZA OPERAZIONI **INTRASTAT**

FACOLTA' RICONOSCIUTA AL CONTRIBUENTE PUO' ESSERE ACCETTATA DALL'INTERMEDIARIO

FRONTESPIZIO – ***COMPENSAZIONE/RIMBORSI***

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

VISTO DI CONFORMITA'

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO (Contabile)

Cod 1 – revisore contabile

Cod 2+3 – responsabile revisione+ Società revisione

Cod 4 – collegio sindacale

QUADRO **VA** – *SEZIONE 1*

VA 2 – CODICE ATECO

WWW.AGENZIAENTRATE.GOV.IT
WWW.FINANZE.GOV.IT

+ ATTIVITA' CON CONTABILITA' UNIFICATA=
CODICE ATTIVITA' PREVALENTE (x volume d'affari)

+ ATTIVITA' CON CONTABILITA' SEPARATE=
IN OGNI MODULO IL CODICE RELATIVO

CODICE ERRATO -NO SANZIONI SE REGOLARIZZO PRESENTANDO VARIAZIONE ENTRO IL TERMINE PER L'INVIO DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE

QUADRO **VA** – *SEZIONE 1*

VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%				
			Totale imponibile		Totale imposta
	Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
	Servizi di gestione	3	,00	4	,00

VA5 - TELEFONIA

- DETRAZIONE > 50% SU ACQUISTI E SERVIZI DI GESTIONE TELEFONI CELLULARI
- % DETRAZIONE RIDOTTA A SEGUITO LIMITAZIONE DETRAZIONE PER OPERAZIONI ESENTI O NON SOGGETTE (PRO- RATA)

QUADRO **VA** – *SEZIONE 2*

VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		,00
VA14	**Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)** Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	☐
VA15	Società di comodo	1	☐

VA 13 — OPERAZIONI VERSO **CONDOMINI**

VA 15 — SOC. NON OPERATIVE/ PERDITA SISTEMATICA (NO COOP!)
N.B. LE SOCIETA' NON OPERATIVE NON POSSONO COMPENSARE IL CREDITO IVA!

QUADRO **VA** – *SEZIONE 2*

GRUPPO IVA

SE GRUPPO IVA DAL 2019 → PER SEGNALARE CHE È ULTIMA DR

VA16 Gruppo IVA art. 70-bis [1] ☒

PER INDICARE IL CREDITO «PROPRIO» DA TRASFERIRE

VX2 **IVA a credito** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) [1] ,00

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) [2] ,00

PER INDICARE IL CREDITO TRASFERITO DALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

VY2 **IVA a credito** da ripartire tra i righi VY4, VY5 e VY6 [1] ,00

di cui da trasferire al Gruppo IVA (art. 70-bis) [2] ,00

PER INDICARE IL CREDITO CHIESTO A RIMBORSO, PER LA QUOTA NON TRASFERITA AL GRUPPO IVA

VY4 Importo di cui si richiede il rimborso [1] ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata [2] ,00 Gruppo IVA art. 70-bis [3] ☒

QUADRO VC

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2018		ANNO IMPOSTA 2017	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1	GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2	FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3	MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4	APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5	MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00

COMPILATO DAGLI **ESPORTATORI ABITUALI** CHE SIAVVALGONO DELLA FACOLTA' DI ACQUISTARE BENI O SERVIZI ED IMPORTARE BENI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA, NEI LIMITI DEL PLAFOND MATURATO NELL' ANNO SOLARE PRECEDENTE O NEI 12 MESI PRECEDENTI

COLONNE 1 e 2

PLAFOND UTILIZZATO NEL 2018

COLONNE 3 e 4

VOLUME D'AFFARI + ESPORTAZIONI E ASSIMILATE ANNO 2018

COLONNE 5 e 6

VOLUME D'AFFARI + ESPORTAZIONI E ASSIMILATE ANNO 2017 (*)

* SOLO SE SI USA IL PLAFOND "MENSILE"

QUADRO VE

5 SEZIONI

- SEZ.1 – REGIME SPECIALE AGRICOLO E AGRICOLTORI ESONERATI SE SUP 1/3
- SEZ.2 – OPERAZIONI IMPONIBILI COMMERCIALI, PROFESS. E AGRICOLE ORD.
- SEZ.3 TOT IMPONIBILE ED IMPOSTA
- SEZ.4 – ALTRE OPERAZIONI
- SEZ.5 – DETERMINAZIONE VOLUME D'AFFARI

QUADRO VE – *SEZIONE 3*

SEZ.3
VE25 – VARIAZIONI E ARROTONDAMENTI PER DIFFERENZE **TRA VE24 E REGISTRI**

- ARROTONDAMENTI D'IMPOSTA OPERATI IN FATTURA
- IMPOSTA INDICATA IN FATTURA SUPERIORE A QUELLA REALE (SENZA NOTA VAR.)
- ARROTONDAMENTI ALL'UNITA' DI € OPERATI IN DICHIARAZIONE
- VARIAZIONI +/- DI SOLA IMPOSTA REG. NEL 2017 SU FT. REG. IN ANNI PREC.

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	**VE24 TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	,00	,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)		,00
	VE26 TOTALE (VE24 ± VE25)		,00

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

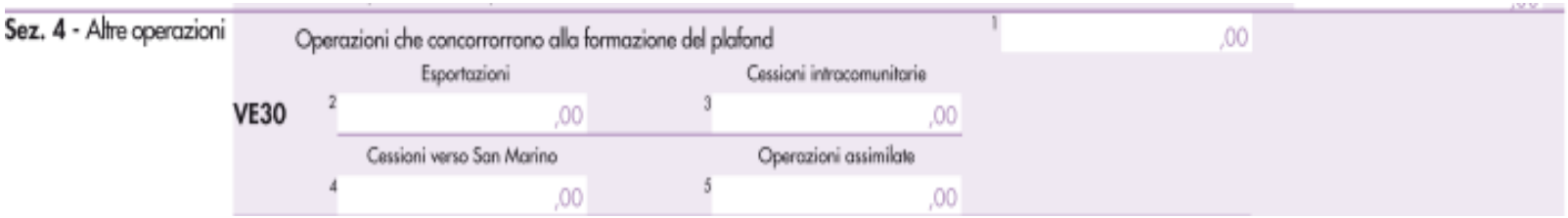

VE30 – <u>totale</u> op. che concorrono al plafond C.1

- **C.2** – CESSIONI ALL' ESPORTAZIONE ART. 8, PRIMO COMMA, LETTERE A) E B)
- **C.3** – CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI
- **C.4** – CESSIONI DI BENI VERSO RSM
- **C.5** – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONI

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00
VE32	Altre operazioni non imponibili	,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00

Nel rigo VE 33 vanno indicate tutte le operazioni esenti, comprese quelle dai nn. 1 -9 dell'art. 10, tra cui :

- INTERESSI ATTIVI
- LOCAZIONE DI TERRENI AGRICOLI
- CESSIONE DI BENI ACQUISTATI SENZA DIRITTO ALLA DETRAZIONE
- CESSIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI SE ESENTI

SE OCCASIONALI o accessorie ad operazioni imponibili: Quadro VF, SEZ. 3-C RIGO VF 60, Casella 1

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	,00

OPERAZIONI NON SOGGETTE PER LE QUALI E' STATA EMESSA FATTURA CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		1 ,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
	2 ,00	3 ,00	
	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	
	4 ,00	5 ,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici	
	6 ,00	7 ,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	
	8 ,00	9 ,00	

VE35 Colonna 1 : TOTALE OPRAZIONI IN **REVERSE CHARGE**

COL. 2 rottami e altri materiali di recupero, **pallets recuperati a cicli successivi al primo**
COL.3 oro e argento puro
COL.4 **subappalto nel settore edile**
COL.5 cessioni di **fabbricati**
COL.6 cessioni di telefoni cellulari

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		1 ,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
	2 ,00	3 ,00	
	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati	
	4 ,00	5 ,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di prodotti elettronici	
	6 ,00	7 ,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	Operazioni settore energetico	
	8 ,00	9 ,00	

COL.7 cessioni di **prodotti elettronici**

COL.8 prestazioni **comparto edile e settori connessi** (servizi di pulizia, demolizione, installazione e completamento di edifici)

COL.9 **settore energetico**

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00 2 ,00

VE37-IVA ESIGIBILE ANNI SUCCESSIVI

RIGO VE37, **PUNTO 1**: AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NELL'ANNO CON IVA ESIGIBILE NEGLI ANNI SUCCESSIVI :

- **CESSIONI effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, c. 5, DPR 633/72**
- **IVA PER CASSA DL.83/12 (PUNTO 2)**

VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018	,00

VE39
OPERAZIONI EFFETTUATE IN ANNI PRECEDENTI MA CON IMPOSTA ESIGIBILE NEL 2018

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00

VE 38
OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI DI CUI ALL' ART. 17-TER

IL RIGO DEVE ESSERE COMPILATO DAI SOGGETTI CHE HANNO EFFETTUATO OPERAZIONI APPLICANDO IL MECCANISMO DELLA **SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)** INDICANDO ESCLUSIVAMENTE L'**IMPONIBILE** RELATIVO ALLE PREDETTE OPERAZIONI

QUADRO **VE** – *SEZIONE 4*

VE40 *(meno)* Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00

VE 40
(MENO) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni

SEZIONE 5 – VE 50

Sez. 5 - Volume d'affari **VE50 VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) ,00

VOLUME D' AFFARI

SI

AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE CESSIONI
DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI
INDICATE AI RIGHI:

- VE24 C.1
- DA VE30 A VE 38

NO

CESSIONI DI BENI AMMORTIZZABILI, PASSAGGI INTERNI TRA CONT. SEPARATE, OP.EFFETTUATE IN ANNI PRECEDENTI — VE 40

CON IVA ESIGIBILE NELL' ANNO 2018 — VE 39

QUADRO **VF**

4 SEZIONI

- SEZ. 1 – ACQUISTI NAZIONALI, INTRA E IMPORTAZIONI
- SEZ. 2 – TOTALE ACQUISTI E IMPORT, TOTALE IMPOSTA, ACQUISTI INTRA, IMPORT E SAN MARINO
- SEZ. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
- SEZ.4 – IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

VF14
UTILIZZO PLAFOND

ACQUISTI NAZIONALI, INTRACOMUNITARI O IMPORTAZIONI EFFETTUATI DA ESPORTATORI ABITUALI SENZA APPLICAZIONE DELL'IVA E CON CONSEGUENTE UTILIZZO DEL PLAFOND

+ QUADRO VC

VF14 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

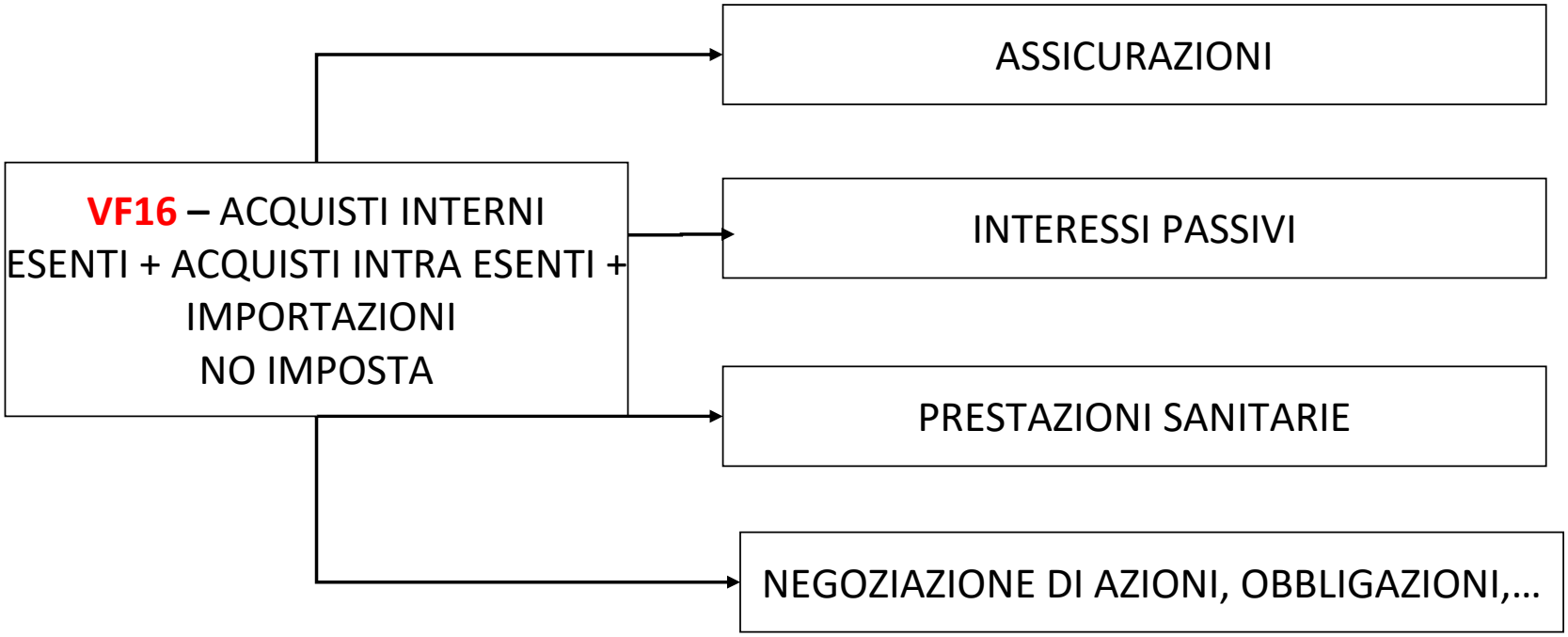

VF16 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

REGIMI SPECIALI

- **VF 17** – «REGIMI AGEVOLATIVI» (Colonna 1 totale , col 2 di cui Forfettari)
- **VF 18** – «TERREMOTATI»

VF17 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00	2 ,00
VF18 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00	

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

VF19
DETRAZIONE RIDOTTA / ESCLUSA
INDETRAIBILITA' OGGETTIVA

- AUTOVETTURE al 60%
- CARBURANTI E LUBRIFICANTI…al 60%
- IMPIEGO, MANUTENZIONE, ECC. AUTO al 60%
- PEDAGGI AL 60%
- CELLULARI 50%

VF19 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

VF20

IVA INDETRAIBILE

INDETRAIBILITA' SOGGETTIVA

- CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO SOLO OPERAZIONI ESENTI

- CONTRIBUENTI CHE HANNO OPTATO PER IL 36-BIS

- CONTRIBUENTI CHE HANNO EFFETTUATO OPERAZIONI ESENTI OCCASIONALI

VF20 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

QUADRO - *VF SEZIONE 1*

VF21

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi

VF22

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018

Riguarda principalmente coloro che hanno adottato il regime «IVA per cassa» art. 32 bis, D.L. 83/2012

VF21 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00 2 ,00	
VF22 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018		,00

QUADRO - *VF SEZIONE 2*

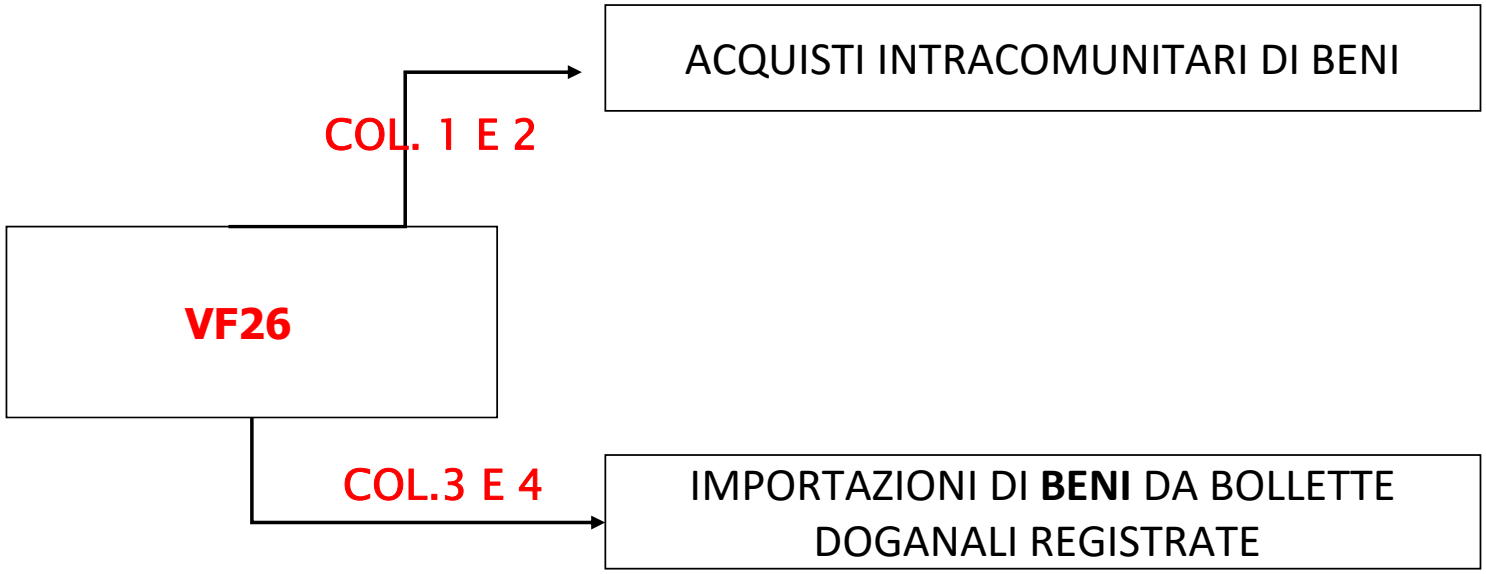

VF26				
		Imponibile		Imposta
	Acquisti intracomunitari	1 ,00	2	,00
		Imponibile		Imposta
	Importazioni	3 ,00	4	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5 ,00	6	,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO - *VF SEZIONE 2*

VF26

COL.5 → AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI **BENI** DA OPERATORI SAN MARINESI CON PAGAMENTO DI IVA

COL.6 → AMMONTARE DEGLI ACQUISTI DI **BENI** DA OPERATORI SAN MARINESI SENZA PAGAMENTO DI IVA (→ VJ 1)

VF26					
		Imponibile		Imposta	
Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
		Imponibile		Imposta	
Importazioni	3	,00	4	,00	
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA	
Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00	

QUADRO - *VF SEZIONE 2*

VF27 – RIPARTIZIONE TOTALE ACQUISTI (**VF23**)

1 → BENI AMMORTIZZABILI, MAT./IMM., ANCHE< € 516,45 E PREZZO RISCATTO BENI LEASING

2 → BENI STRUMENTALI NON AMMORTIZZABILI (LEASING, LOCAZIONE, TERRENI)

3 → ACQUISTI DI MERCI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, SEMILAVORATI

4 → PER DIFFERENZA FRA **VF23** E **VF27**, CAMPI 1,2 E 3

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):

VF27	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
	,00	,00	,00	,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VF – *SEZIONE 3*

VF30 - I soggetti che hanno posto in essere particolari tipologie di operazioni o che operano in specifici settori devono indicare il metodo posto in essere per la determinazione dell'imposta

– casella 1 - Metodo base da base per le agenzie di viaggio (art. 74-ter);
– casella 2 - Metodo del margine per i beni usati (decreto legge n. 41/95);
– casella 3 - Attività con effettuazione di operazioni esenti;
– casella 4 - Attività di agriturismo (legge n. 413 del 1991);
– casella 5 - Associazioni operanti in agricoltura (legge n. 413 del 1991);
– casella 6 - Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art. 74-quater);
– casella 7 - Regime speciale per le attività agricole connesse (art. 34-bis);
– casella 8 - Regime speciale per le imprese agricole (art. 34).

VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
•	agenzie di viaggio	1		•	associazioni operanti in agricoltura	5	
•	beni usati	2		•	spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
•	operazioni esenti	3		•	attività agricole connesse	7	
•	agriturismo	4		•	imprese agricole	8	

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VF – *SEZIONE 3 - A*

VF31 A VF37

La sezione è riservata ai soggetti che hanno registrato per il periodo d'imposta **operazioni esenti** di cui all'art. 10 con <u>esclusione delle operazioni esenti esclusivamente occasionali</u> ovvero di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00
VF32	Se per l'anno 2018 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2018 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 9 %

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	**IVA ammessa in detrazione**	,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VF – *SEZIONE 3 - A*

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00
VF32	Se per l'anno 2018 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2018 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 9 %

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	**IVA ammessa in detrazione**	,00

VF31:da compilare esclusivamente da parte dei soggetti che svolgono essenzialmente attività esenti e solo occasionalmente hanno effettuato operazioni imponibili (IVA DETRAIBILE VF1-VF13)

VF32:la casella deve essere barrata dai contribuenti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti. In tal caso non vanno compilati gli altri righi della sezione e l'ammontare degli acquisti ad esse afferenti va compreso nei righi VF20 in quanto la relativa imposta non è detraibile.

VF33: la casella deve essere barrata dai contribuenti che si sono avvalsi, nell'anno 2018, dell'opzione di cui all'art. 36- bis.

VF34: Dati necessari per la determinazione della percentuale di detrazione.

QUADRO VF – *SEZIONE 3 - B*

VF 38 A VF52

I righi da VF38 a VF54 devono essere compilati da tutti i **produttori agricoli** sia che si tratti di imprese agricole, semplici o miste, che di cooperative o di altri soggetti di cui al 2 comma, lettera c), dell' art. 34

		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA
VF38	**Riservato alle imprese agricole miste** - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	7,3	,00
VF42		,00	7,5	,00
VF43		,00	7,65	,00
VF44		,00	7,95	,00
VF45		,00	8,3	,00
VF46		,00	8,5	,00
VF47		,00	8,8	,00
VF48		,00	10	,00
VF49		,00	12,3	,00
VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
VF51	**TOTALI** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF50	,00		,00
VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF53	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art.34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF54	**TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VF51+VF52+VF53)			,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VF – *SEZIONE 3 - C*

VF60 A VF 62
CASI PARTICOLARI

I righi **da VF60 a VF62** sono riservati ai soggetti che hanno effettuato:

- operazioni esenti occasionali o riguardanti esclusivamente operazioni esenti previste ai numeri da 1 a 9 art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie a operazioni imponibili (**barrare colonna 1 VF60**)
- operazioni imponibili effettuate in via occasionale;
- cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine;
- operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall' art. 34-bis per le attività agricole connesse;

	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1		
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2		
VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1		
	Riservato alle imprese agricole			
VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		Imponibile 1 ,00	Imposta 2 ,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VF – *SEZIONE 4*

VF70 E VF71

Rigo **VF70** totale rettifiche. L'articolo 19-bis2 prevede che la detrazione dell'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi deve essere rettificata successivamente a quella inizialmente operata qualora il diritto alla detrazione sia variato al momento di utilizzazione dei beni e servizi

Rigo **VF71** il rigo deve essere sempre compilato da parte di tutti i contribuenti per l'indicazione dell'IVA ammessa in detrazione. Nel rigo, si deve tenere conto del totale delle rettifiche di cui al rigo VF70

VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)
VF71	IVA ammessa in detrazione

QUADRO *VJ*

		IMPONIBILE 1	IMPOSTA 2
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale,argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00

IMPONIBILI ED **IMPOSTA** OPERAZIONI PER LE QUALI L'IMPOSTA E' DOVUTA DAL CESSIONARIO

QUADRO **VF**

NO QUADRO VE
SI QUADRO VJ

VJ1 – ACQUISTI BENI DA VATICANO E SAN MARINO

VJ2 – ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA

VJ3 – ACQUISTI DA NON RESIDENTI DI CUI ART. 17, c.2

VJ6 – ACQUISTI ROTTAMI + PALLETS RECUPERATI

VJ9 – ACQUISTI INTRACOM. BENI

VJ12 ACQUISTI SERVIZI RESI DA SUB-APP. EDILI ART.17 c.6 a)

VJ13 – ACQ. FABBRICATI ART.17 c.6 a-bis)

VJ16 – ACQUISTI SERVIZI PULIZIA, DEMOLIZIONE, INST. IMPIANTI, COMPL. EDIFICI (ART. 17 C.6, LETTERA. A-TER)

VJ17 – ACQUISTI BENI E SERVIZI SETTORE ENERGETICO (ART. 17 C. 6, LETTERE D-BIS, D-TER, E D- QUATER)

VJ18 – ACQUISTI EFFETTUATI DAI SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DLL'IVA (17 – TER)

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO VI – DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

A CURA DEI FORNITORI DI ESPORTATORI ABITUALI
(per le dichiarazioni d'intento ricevute e relative all'anno 2018)

Campo 1: numero di partita IVA del cessionario/committente esportatore abituale.
Campo 2: numero di protocollo attribuito dall'Agenzia Entrate alla dichiarazione di intento trasmessa in via telematica.

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VH*

QUADRO VH
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)

		CREDITI	DEBITI	Subfornitori	Liquidazione anticipata
		1	2	3	
VH1	Gennaio	,00	,00		
VH2	Febbraio	,00	,00		
VH3	Marzo	,00	,00		
VH4	I TRIMESTRE	,00	,00		4
VH5	Aprile	,00	,00		
VH6	Maggio	,00	,00		
VH7	Giugno	,00	,00		
VH8	II TRIMESTRE	,00	,00		
VH9	Luglio	,00	,00		
VH10	Agosto	,00	,00		
VH11	Settembre	,00	,00		
VH12	III TRIMESTRE	,00	,00		
VH13	Ottobre	,00	,00		
VH14	Novembre	,00	,00		
VH15	Dicembre	,00	,00		
VH16	IV TRIMESTRE	,00	,00		
					Metodo
VH17	Acconto dovuto		,00		

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VH*

deve essere compilato **esclusivamente** qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. In tal caso, vanno indicati **tutti i dati richiesti**, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione. Nell'ipotesi particolare in cui l'invio, l'integrazione o la correzione comporti la compilazione senza dati del presente quadro (ad esempio, il risultato delle liquidazioni è pari a zero) occorre comunque barrare la casella "VH" posta in calce al quadro VL nel riquadro "Quadri compilati". Qualora i dati omessi, incompleti o errati non rientrino tra quelli da indicare nel presente quadro, questo non va compilato.»

QUADRO *VH*

VH 01 – VH 16

CAMPO "CREDITI"

IVA A CREDITO DEL PERIODO,

COMPRENSIVO DEL CREDITO

RELATIVO ALLA LIQUIDAZIONE

DEL PERIODO PRECEDENTE

(IN GENERALE, COINCIDENZA CON COLONNA 2, VP 14, DELLA COMUNIC. LIQUID.NI PERIODICHE)

VH 01 – VH 16

CAMPO "DEBITI"

- **IVA DOVUTA** (ANCHE SE NON VERSATA)

PER OGNI PERIODO, <u>ANCHE SE NON SUPERIORE</u>

AD € 25,82;

(IN GENERALE, COINCIDENZA CON COLONNA 1, VP 14, DELLA COMUNIC. LIQUID.NI PERIODICHE)

QUADRO *VH*

REGOLARIZZAZIONE DI UN **OMESSO VERSAMENTO** RELATIVO AD UNA PRECEDENTE LIQUIDAZIONE PERIODICA

↓

GLI IMPORTI VERSATI A TITOLO DI REGOLARIZZAZIONE **NON** DEVONO ESSERE CONSIDERATI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL QUADRO VH, IN QUANTO PER CIASCUN PERIODO DEVE ESSERE INDICATO L'IMPORTO DA VERSARE **DI COMPETENZA** DI QUEL PERIODO

QUADRO *VH - ESEMPLIFICAZIONE*

MESE DI GENNAIO 2018:
LIQUIDAZIONE GENNAIO A DEBITO : € 6.000
IVA A DEBITO **NON** VERSATA IL 16/02/2018 : € 6.000

MESE DI FEBBRAIO 2018:
LIQUIDAZIONE FEBBRAIO A DEBITO : € 8.000
IVA A DEBITO VERSATA IL 16/03/2018: € 8.000

ULTERIORE VERSAMENTO: IN DATA 16/03/2018
CON RAVVEDIMENTO DEL DEBITO DI GENNAIO: € 6.000

COMPILAZIONE VH DICHIARAZIONE IVA 2019
VH 1: € 6.000
VH 2 : € 8.000

QUADRO *VH*

VH 4, VH8, VH12, VH16

DEVONO ESSERE INDICATI I DATI DELLE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI . IL RIGO VH16 NON VA COMPILATO DAI TRIMESTRALI «PER OPZIONE»

VH 15, VH16

DEVE ESSERE INDICATO IL RISULTATO DELLA RELATIVA LIQUIDAZIONE SOTTRAENDO L'AMMONTARE DELL'ACCONTO EVENTUALMENTE DOVUTO

QUADRO *VH*

VH 17 – ACCONTO DOVUTO

va riportato l'ammontare dell'acconto dovuto indicato, o che avrebbe dovuto trovare indicazione, nel rigo VP13 del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA.
La casella metodo deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell'acconto:

– **"1" storico;**
– **"2" previsionale;**
– **"3" analitico - effettivo;**
– **"4"** soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.

ATTENZIONE. IL RIGO NON VA COMPILATO DALLE SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO PER TUTTO L'ANNO DI IMPOSTA

QUADRO *VH*

CASI PARTICOLARI

- CONTRIBUENTI CHE SI SONO AVVALSI DELLA FACOLTA' DI VERSARE TRIMESTRALMENTE L'IVA PER LE **OPERAZIONI DI SUBFORNITURA** DEVONO BARRARE L'APPOSITA CASELLA;
- CONTRIBUENTI CHE HANNO ADOTTATO **CONTABILITA' SEPARATA**, PER LEGGE O PER OPZIONE (ART. 36): COMPILARE UN UNICO MODULO RIEPILOGATIVO DI TUTTE LE ATTIVITA';
- CONTRIBUENTI CHE **AFFIDANO A TERZI LA CONTABILITA'**: COMPILARE IL QUADRO CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEL SECONDO MESE PRECEDENTE

QUADRO *VH*

CASI PARTICOLARI

- I contribuenti che svolgono più attività con contabilità separate ai sensi dell'art. 36, per obbligo di legge o per opzione, e che, in coincidenza dell'ultimo mese di ciascun trimestre, hanno compensato le risultanze della liquidazione mensile con quella del trimestre nei termini della liquidazione mensile, devono indicare nei righi VH3, VH7, VH11 e VH15 l'importo corrispondente alla somma algebrica dei crediti e dei debiti emergenti dalle liquidazioni dei singoli periodi e nel rigo corrispondente al trimestre la cui liquidazione è stata anticipata devono **barrare esclusivamente la casella «Liquidazione anticipata».**

QUADRO **VN**

TALE QUADRO E' RISERVATO AI SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO NEL 2018 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE OLTRE IL TERMINE PRESCRITTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ES. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2016, RELATIVA AL 2015, PRESENTATA NEL 2018)

	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
VN1	1 2015	2	3 ,00	4	5
VN2			,00		
VN3			,00		
VN4			,00		

NELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO DI IMPOSTA IN CUI È PRESENTATA LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (RIGO VL 11 DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE) È INDICATO IL CREDITO DERIVANTE DAL MINOR DEBITO O MAGGIOR CREDITO RISULTANTE DALLA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (QUADRO VN CASELLA 3)

QUADRO *VL*

TRE SEZIONI

SEZ . 1 – DET. IVA DOVUTA O A CREDITO PER IL PERIODO

RELATIVA ALLE SINGOLE ATTIVITA'

SEZ . 2 – CREDITO ANNO PRECEDENTE

CREDITO 2017

NON RICHIESTO A RIMBORSO

SEZ . 3 – DETERMINAZIONE IVA DOVUTA O A CREDITO "COMPLESSIVA"

RIEPILOGATIVA DI TUTTE LE ATTIVITA'

QUADRO *VL- SEZIONE 1*

VL1 — IVA A **DEBITO** (somma VE26 e VJ19)

VL2 — IVA **DETRAIBILE** (VF71)

VL3 — IMPOSTA **DOVUTA** (VL1 – VL2)

VL4 — IMPOSTA A **CREDITO** (VL2 – VL1)

		DEBITI	CREDITI
VL1	**IVA a debito** (somma dei righi VE26 e VJ19)	,00	
VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF71)		,00
VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)	,00	
	ovvero		
VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 – VL1)		,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VL* - *SEZIONE 2*

QUALI SOGGETTI DEVONO COMPILARE LA SEZIONE ?

- Soggetti che nella dichiarazione relativa al **2017** hanno evidenziato un **credito** annuale non richiesto a rimborso

- Soggetti che non possono fare confluire nel gruppo IVA il credito da dichiarazione relativa al periodo precedente alla procedura di liquidazione dell'**Iva di gruppo** (art. 73, ultimo comma, Dpr 633/72)

QUADRO *VL - SEZIONE 2*

VL 8

CAMPO 1: **CREDITO** DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL **2017**
NON CHIESTO A RIMBORSO MA **RIPORTATO IN DETRAZIONE**
O IN COMPENSAZIONE (DA RIGO VX5 O DA QUADRO RX)

CAMPO 2: **CREDITO RICHIESTO A RIMBORSO IN ANNI PRECEDENTI ALL'INGRESSO NELLA LIQUIDAZIONE DELL'IVA DI GRUPPO E COMPUTABILE IN DETRAZIONE A SEGUITO DI DINIEGO DELL'UFFICIO – SOLO X IVA DI GRUPPO**

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2017 o credito annuale non trasferibile (*)	1 ,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2 ,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VL* - *SEZIONE 2*

VL 9

INDICARE IL **CREDITO** IVA RIPORTATO NEL RIGO VL8
UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE"
TRAMITE MODELLO F24 ANTERIORMENTE
ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA
ALL'ANNO 2018

VL9	Credito compensato nel modello F24	,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VL* - *SEZIONE 2*

VL 10

COMPILAZIONE RISERVATA ALLE SOCIETA' CHE NEL 2018
HANNO ADERITO A PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE
DI GRUPPO E CHE NON POSSONO FARE CONFLUIRE
NEL GRUPPO L'ECCEDENZA DI CREDITO DERIVANTE
DAL PERIODO D'IMPOSTA PRECEDENTE
ALL'ANNO DI ADESIONE ALLA PROCEDURA DI GRUPPO.

INDICARE LA DIFFERENZA CHE RESIDUA DOPO
L'EVENTUALE UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
(VL10 = VL8-VL9)
MODALITA' DI UTILIZZO DA INDICARE IN VX

VL10 *Eccedenza di credito non trasferibile (*)*

QUADRO *VL* - *SEZIONE 2*

VL 11

INDICARE IL CREDITO DERIVANTE DAL MINOR DEBITO O DALLA MAGGIORE ECCEDENZA DETRAIBILE RISULTANTE DALLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE PRESENTATE NEL 2018 (SOMMA COLONNA 3 DEI RIGHI DA VN1 A VN4)

VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98	1	,00
	Gruppo IVA (*)	2	,00

QUADRO *VL* - *SEZIONE 3*

VL 23 : INTERESSI DOVUTI PER LE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI

↓

INDICARE L'AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI INTERESSI DOVUTI PER LE PRIME TRE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (1%)

VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

QUADRO *VL* *- SEZIONE 3*

VL 25 : ECCEDENZA CREDITO ANNO PRECEDENTE

IMPORTO DETERMINATO DALLA **DIFFERENZA** TRA

I RIGHI **VL8** E **VL9**

(N.B. IL PRESENTE RIGO NON DEVE ESSERE COMPILATO

DAI SOGGETTI CHE GIA' HANNO COMPILATO IL VL10)

VL25	Eccedenza credito anno precedente	,00

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VL* - *SEZIONE 3*

VL 30 – CAMPO 1 : Importo maggiore tra casella 2 e casella 3

VL 30 – CAMPO 2 : Iva periodica **dovuta** (= somma degli importi col. 1, VP14 com.liq.periodiche + acconto VP13)

VL 30 – CAMPO 3: totale **versamenti** periodici, interessi trimestrali, imposta 2018 da ravvedimento ***(senza interessi!!!),*** acconto iva **relativo al 2018**

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

QUADRO *VL- SEZIONE 3*

VL 40 : VERSAMENTI A SEGUITO UTILIZZO CREDITO IVA IN ECCESSO

- NEL CASO IN CUI IL CREDITO IVA VENGA UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE IN MISURA ECCEDENTE RISPETTO A QUELLA EFFETTIVAMENTE SPETTANTE E SIA RIVERSATO A SEGUITO DI APPOSITI ATTI DI RECUPERO (al netto di sanzioni ed interessi)

VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito

VT – *RIPARTIZIONE TERRITORIALE IVA AL CONSUMO*

LA RIPARTIZIONE DELLE OPERAZIONI IMPONIBILI NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E DI SOGGETTI IVA VA FATTA SULLA BASE DELLE MODALITA' DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI

VT1	**Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA**	Totale operazioni imponibili	1 ,00	Totale imposta	2 ,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 ,00	Imposta	4 ,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 ,00	Imposta	6 ,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	1 ,00	2 ,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

VS CONTRIBUENTI IVA ⟶ **FATTURA**

VS PRIVATI ⟶ **CORRISPETTIVI**

Le operazioni poste in essere da artisti e professionisti si intendono effettuate, salvo diversa indicazione in fattura, a privati

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Paolo Balzani
Ravenna, 08/02/2019

QUADRO *VO*

AI SENSI DEL D.P.R. 442/97, **OPZIONI** E **REVOCHE** VANNO COMUNICATE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZANDO IL QUADRO VO DELLA DICHIARAZIONE IVA, TENENDO CONTO DEL **COMPORTAMENTO CONCLUDENTE** ADOTTATO DAL CONTRIBUENTE NEL CORSO DELL'ANNO

↓

NELLE IPOTESI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA IL QUADRO VO DEVE ESSERE PRESENTATO IN **ALLEGATO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

QUADRO *VO*

PER COMUNICARE LA REVOCA DELL'OPZIONE

PER COMUNICARE APPLICAZIONE DELL'IVA NEI MODI ORDINARI

VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1		Revoca 2	
VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1		Revoca	2 3

PER CHI HA OPTATO PER IL 2014 PER REGIME ORDINARIO, PUR AVENDO I REQUISITI PER REGIME DEI MINIMI, E VUOLE REVOCARE L'OPZIONE DAL 2018 ACCEDENDO COSÌ AL FORFETARIO

PER CHI HA OPTATO NEL CORSO DEL 2015 PER IL REGIME DEI MINIMI E REVOCA L'OPZIONE, DAL 2018, ACCEDENDO COSÌ AL FORFETARIO

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

CREDITO IVA 2018 compensazione e rimborso

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Dott. Pierluigi Brandolini

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

CREDITO IVA

Il **credito iva** emergente dalla dichiarazione annuale, il contribuente ha diritto, a sua scelta:

- di utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione interna o verticale (Iva da Iva);
- di utilizzarlo, in tutto o in parte, in compensazione esterna od orizzontale, ai sensi del D. Lgs. 241/97 (con altri tributi e contributi) tramite il modello F24;
- per le sole imprese che hanno aderito al consolidato fiscale: di cederlo, in tutto o in parte, alla consolidante, ai fini della compensazione con l'imposta Ires;
- di chiederlo, in tutto o in parte il rimborso, se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 30 e 34 comma del Dpr 633/72.

Compensazioni interna del credito iva

Nel caso di scelta per la compensazione Iva da Iva, la prima utilizzazione possibile per i contribuenti mensili si ha con la liquidazione periodica relativa al mese di gennaio 2019, da eseguirsi, entro il 16 febbraio 2019.

Per i contribuenti trimestrali il 16 maggio 2019.

Compensazioni interna del credito iva

La compensazione Iva da Iva può essere effettuata:

- senza limiti di importo
- senza alcun adempimento di ordine formale
- senza l'utilizzo del modello F24, nel caso di utilizzo del modello F24 si utilizzano i canali telematici

Es.
Credito iva anno 2018 dichiarazione annuale: 4.000
Debito iva mese gennaio 2019: 3.000
Compensazione in F24 con codice 6099 a credito per 3.000 e codice 6001 a debito 3.000: obbligo canale telematico AdE

Compensazione esterna del credito iva tramite F24

COMPENSAZIONI FINO A EURO 5.000

Le compensazioni fino a 5.000 euro annui non sono sottoposte ad adempimenti particolari salvo l'obbligo dell'utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il credito può essere utilizzato a partire dal 1 gennaio 2019.

Ciò anche nel caso in cui il contribuente abbia a disposizione un' eccedenza superiore ed intenda, in un momento successivo, effettuare ulteriori compensazioni (superando, in tal modo, la soglia dei 5.000 euro).

Compensazioni esterna dei crediti iva tramite F24

COMPENSAZIONI DEI CREDITI IVA <u>SUPERIORI A 5.000 EURO</u>

La compensazione in F24, per importi superiori a 5.000 euro, del credito Iva scaturente dalla dichiarazione Iva annuale può essere effettuata:

- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui il credito emerge; *(se la dichiarazione iva relativa all'anno 2018 è stata presentata il 1/2/2019, la compensazione è possibile effettuarla dall' 11/2/2019)*

- con l' utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- con l' apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; oppure, in alternativa, per i soli soggetti per i quali è prevista la revisione legale di cui all'art. 2409-bis del codice civile, richiedere la sottoscrizione da parte dei soggetti che la esercitano attestante l' esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento di cui al DM 31 maggio 1999, n. 164

Compensazione esterna del crediti iva tramite F24

LIMITE DEI 5.000 EUR0

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il limite dei 5.000:

- è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione

- ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale).

Esempio
Dichiarazione iva anno 2018: credito 20.000
Anno 2019: compensazione 4.000
Anno 2020 (prima della presentazione della dichiarazione iva anno 2019): posso compensare 1.000 con il solo vincolo dell'utilizzo del canale telematico

Compensazione esterna del credito iva tramite F24

Il credito iva 2018 può essere utilizzato, con decisione momento per momento a seconda delle necessità, in compensazione esterna (con altri tributi e contributi) tramite F24 ai sensi del D.Lgs. 241/97 sino al **limite di euro 700.000**.

Il limite si calcola sulla base dell'anno solare:

Esempio
Credito iva dichiarazione annuale 2017: 300.000 utilizzato in compensazione il 16 marzo 2019
Dichiarazione iva anno 2018 presentata il 30/4/2019
Credito iva dichiarazione annuale 2018: 500.000; posso compensare nell'anno 2019 al massimo 400.000

Compensazione esterna o orizzontale del credito iva riepilogo

Compensazione credito annuale 2018

<= 5.000 → Utilizzo canali telematici AdE

> 5.000 → Dichiarazione con visto o sottoscrizione revisore

Compensazione dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione iva

Utilizzo canali telematici AdE

Opzione per il rimborso iva

Il rimborso può essere richiesto solo in presenza dei presupposti indicati negli articoli 30 e 34, comma 9 (produttori agricoli) del Dpr 633/72

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Importo credito iva	Requisiti per il rimborso
Importo > a 2.582,28 euro (art. 30 co. 3 Dpr 633/72)	• Aliquota media operazioni attive inferiore a quella degli acquisiti • Operazioni non imponibili superiori al 25% delle operazioni effettuate • Acquisti beni ammortizzabili • Prevalenza di operazioni non soggette a Iva • Soggetti non residenti • Esportazioni effettuate da operatori agricoli
Qualsiasi importo (art. 30 co. 1 e 4 Dpr 633/72)	• Cessazione attività • Minore eccedenza del triennio

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. a) – ALIQUOTA MEDIA -

Contribuente che vanta un credito iva ed esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote maggiorate del 10% mediamente inferiori a quelle sugli acquisti.

Tra le operazioni attive vanno considerate in particolare, con aliquota zero:

1. Le perazioni in reverse charge art. 17, lett. a-ter Dpr 633/72 (servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti)
2. Le operazioni assoggettate allo split payment di cui all'art. 17-ter Dpr 633/72

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. b) – OPERAZIONI NON IMPONIBILI

Contribuente che vanta un credito iva ed effettua operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate.

Non vanno inserite le operazioni dall'art.7 a 7-septies del DPR 633/72 seppur fatturate ai sensi dell'art.21/633

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

- **Art. 30, comma 3, lett. c) – BENI AMMORTIZZABILI**

Contribuente che vanta un credito iva ed effettua acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché beni e servizi per studi e ricerche

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. e) – Condizione art. 17, 2° comma

Il contribuente è un operatore non residente che ha una posizione fiscale in Italia ai sensi dell'art. 17, comma 3, del DPR 633/72 ed è legittimato a richiedere il rimborso Iva

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 3, lett. d) – Operazione non soggette ad Iva

Contribuente che vanta un credito iva ed effettua prevalentemente operazioni non soggette ad Iva per effetto degli articoli da 7 a 7 septies DPR 633/72 (art. 30,comma 3, lett. d)

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 2 – Cessazione attività
Contribuente che ha cessato l'attività

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 30, comma 4 – ECCEDENZE
nelle dichiarazioni Iva degli ultimi tre anni emerge un credito non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione; in tal caso il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze

Soggetti legittimati a chiedere il rimborso

Art. 34, comma 9 – PRODUTTORI AGRICOLI IN REGIME SPECIALE CHE EFFETTUANO ESPORTAZIONI O CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Particolare rimborso spetta ai **produttori agricoli** in regime speciale per esportazioni (operazioni effettuate ai sensi degli artt. 8, primo comma, 38-quater e 72 DPR 633/72) o cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A

MODIFICA DELLA SCELTA PER IL RIMBORSO O PER LA COMPENSAZIONE

Revoca rimborso e opzione per compensazione: dichiarazione integrativa ed entro 30/4/2020 (naturalmente la revoca è possibile se il rimborso non è stato erogato)

Revoca compensazione e opzione per rimborso: dichiarazione integrativa ed entro 30/4/2020

GARANZIE E RIMBORSI

L'art. 13 del D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, ha completamente riscritto l'art. 38-bis del Dpr 633/72 "Esecuzione dei rimborsi" ridefinendo, in particolare, le modalità e le soglie per la prestazione delle garanzie relativi alla richiesta del rimborso Iva.

Il D.L. 193/2016 convertito dalla legge n.225/2016 ha innalzato ulteriormente il limite dell'ammontare dei rimborsi che si possono chiedere senza garanzia.

Rimborso fino a 30.000

I rimborsi di ammontare fino a **30.000** euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie.

Il limite è riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo di imposta e non all'ammontare del credito emergente dalla dichiarazione.

Esempio 1

Credito dichiarazione iva 2018 richiesti a rimborso il 30/4/2019: 20.000

Credito II trimestre 2019 richiesto a rimborso il 30 luglio 2019: 10.000

Esempio 2

Credito dichiarazione iva 2018 richiesti a rimborso il 30/4/2019: 20.000

Credito II trimestre 2019 richiesto a rimborso il 30 luglio 2019: 11.000 (obblighi previsti >30.000)

Rimborso superiore a 30.000 – senza obbligo di garanzia

I rimborsi di ammontare superiore a **30.000** euro sono eseguiti senza prestazione di garanzie a condizione che:

1. nella dichiarazione annuale da cui emerge il credito richiesto a rimborso sia apposto il visto di conformità o l'alternativa sottoscrizione da parte dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti

e

2. alla dichiarazione annuale venga "allegata" una dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti la sussistenza le condizioni ***soggettive*** previste dall'art.38-bis.

Rimborso superiore a 30.000 -senza obbligo di garanzia

Condizioni *soggettive* di cui all'art. 38-bis, comma 3, lett. a) b) e c):

lett. a)

1. il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40%;
2. la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
3. l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

b)

1. non risultano cedute, se la richiesta è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

c)

1. sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi

Rimborso superiore a 30.000 con obbligo di garanzia

1. soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva o la richiesta di rimborso infrannuale senza l'apposizione del visto di conformità (o l'alternativa sottoscrizione dei soggetti che esercitano la revisione legale dei conti) e/o non "allegano" la dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa alle condizioni patrimoniali e versamento contributi

2. soggetti passivi (diversi dalle imprese cosiddette start up innovative) che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni

Rimborso superiore a 30.000 con obbligo di garanzia

3.soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

a) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro,

b) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro, ma non 1.500.000 euro,

c) all'1% degli importi dichiarati (o, comunque a 150.000 euro) se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

4. soggetti passivi che richiedono il rimborso all'atto della cessazione dell'attività.

Opzione per il rimborso iva

I contribuenti che intendono chiedere il rimborso del credito Iva devono compilare il quadro VX –**rigo VX4**

Importo di cui si richiede il rimborso [1] ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata [2] ,00

Causale del rimborso [3] ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [4] ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter [5] ,00

Contribuenti Subappaltatori [6] ☐ Esonero garanzia [7] ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

FIRMA [8] Interpello [9] ☐

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA [10]

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Nel **rigo VX4, campo 1,** va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso.

Nel **rigo VX4, campo 2** deve essere indicata la quota parte del rimborso per la quale il contribuente intende utilizzare la procedura semplificata di rimborso tramite l'agente della riscossione *(no per chi ha cessato l'attività)*

Rigo VX4 campo 3 – Causale del rimborso**.**

Rigo VX4 campo 4 – E' riservato ai contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso per i quali è prevista l'erogazione entro tre mesi dalla richiesta

Opzione per il rimborso iva

LIMITE MASSIMO RIMBORSABILE CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA TRAMITE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Come già visto in precedenza, il limite massimo cumulativo per compensazioni, rimborsi richiesti con procedura semplificata e cessioni al consolidato fiscale, è di € 700.000 .

La parte eccedente (o l'ammontare scelto dal contribuente) verrà liquidata, senza limiti di importo, dall'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Rigo VX4 campo 5 – Riservato ai soggetti che nell'anno precedente abbiano effettuato operazioni ai sensi dell'art. 17-ter del Dpr 633/72

Rigo VX4 campo 6 – Riservato ai subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Rigo VX4 campo 7 – Esonero della garanzia: deve essere indicato un codice (1, 2 , 3,4 o 5) per segnalare che il contribuente non è tenuto alla presentazione della garanzia.

In particolare si segnala che il codice 1 viene indicato quado la dichiarazione iva e dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni previste dall'art. 38-bis , comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Attestazione delle società e degli enti operativi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l'assenza dei requisiti che qualificano le società e gli enti non di comodo

Rigo VX4 campo 9 – Interpello: In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, le società hanno facoltà di presentare preventivamente un'istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o della disciplina delle società in perdita sistematica secondo quanto previsto dal comma 4-bis del citato articolo 30 (circolare n. 9/E del 1 aprile 2016). In tal caso, occorre barrare la casella "Interpello", senza apporre la firma nel campo 8.

Compilazione del quadro VX – rigo VX4

Attestazione delle condizioni patrimoniali e versamento dei contributi: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni previste dall'art. 38-bis , comma 3 lett. a), b) e c) del DPR 633/72 che consentono al contribuente di ottenere il rimborso iva per un importo superiore a **30.000** senza presentazione della garanzia.

Riepilogo garanzia e visto

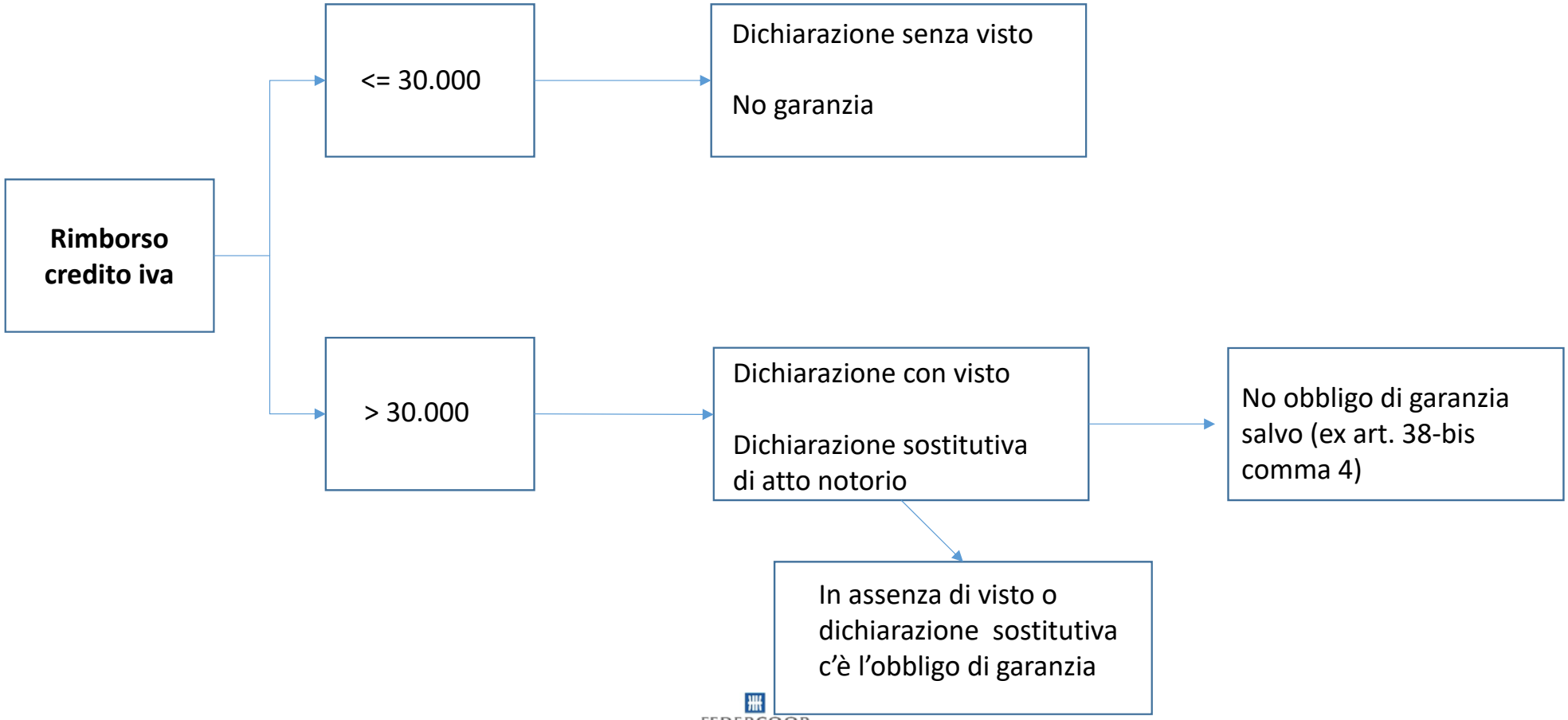

Fatturazione elettronica-Novità e chiarimenti

FEDERCOOP ROMAGNA

SERVIZI ALLE IMPRESE

Relatore:

Dott. Matteo Vasi

FEDERCOOP ROMAGNA

SERVIZI ALLE IMPRESE

Soggetti coinvolti e soggetti esclusi

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Ambito soggettivo di applicazione

In base a quanto disposto dall'articolo 1,comma 3, D.Lgs. 127/2015: *«[…] PER LE CESSIONI DI BENI E LE PRESTAZIONI DI SERVIZI EFFETTUATE TRA SOGGETTI RESIDENTI O STABILITI NEL TERRITORIO DELLO STATO, E PER LE RELATIVE VARIAZIONI, SONO EMESSE ESCLUSIVAMENTE FATTURE ELETTRONICHE UTILIZZANDO IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO E SECONDO IL FORMATO DI CUI AL COMMA 2. […]».*

Sono interessati dall'obbligo di emissione/trasmissione delle fatture elettroniche tutti i **soggetti residenti o stabiliti in Italia che cedono beni o prestano servizi ad altri soggetti residenti o stabiliti in Italia**.

No FE verso soggetti identificati.

Il processo di FE coinvolge sia le operazioni **B2B** (Business to Business) che le operazioni **B2C** (Business to Consumer).

Esclusioni-**Soggetti esclusi**

MINIMI E FORFETTARI: Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018: in caso di soggetto minimo/forfetario, il cedente /prestatore dovrà comunque emettere fattura elettronica e recapitarla allo SDI (Sistema di Interscambio). Quest'ultimo metterà il documento elettronico nell'area riservata del contribuente minimo/forfetario. Il cedente/prestatore è tenuto ad informare l'acquirente che il documento originale è disponibile sul sito web dell'AdE (unitamente a copia analogica).

Rimane l'obbligo per le fatture emesse vs. la PA mentre facoltà per B2B e B2C.

Esclusioni-**Soggetti esclusi**

AGRICOLTORI ESONERATI (Art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972): i produttori agricoli che prevedono di realizzare (se inizio attività) o hanno realizzato nell'anno precedente un volume d'affari non superiore a 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili.

Sarà quindi compito dei cessionari e dei committenti se acquistano beni o utilizzano servizi nell'esercizio dell'impresa, emettere fattura per cono dell'agricoltore cedente (autofattura), con le modalità e nei termini di cui all'art. 21 DPR 633/1972.

DA SAPERE:

Fatture di vendita: L'introduzione della FE non fa venir meno le agevolazioni previste per gli agricoltori esonerati che, quindi, non dovranno provvedere ad emettere FE. I cessionari/committenti dovranno altresì emettere autofattura elettronica.

Fatture di acquisto: Il provvedimento del 30 aprile 2018 assimila l'agricoltore esonerato al contribuente minimo/forfetario di cui alle slide precedenti.

Esclusioni-**Operazioni escluse**

Art.1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015: «*Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio*».

Dalla norma si evince che la cessione di beni o la prestazione di servizi:

- Verso soggetti non residenti o non stabiliti in Italia
- Ricevute da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia

non hanno l'obbligo di emissione della fattura elettronica ma obbligo ESTEROMETRO.

Operazioni escluse → Cessione di beni o prestazione di servizi — Effettuate o ricevute → Verso o da sogg. non residenti/non stabiliti in Italia

Il processo della fatturazione elettronica

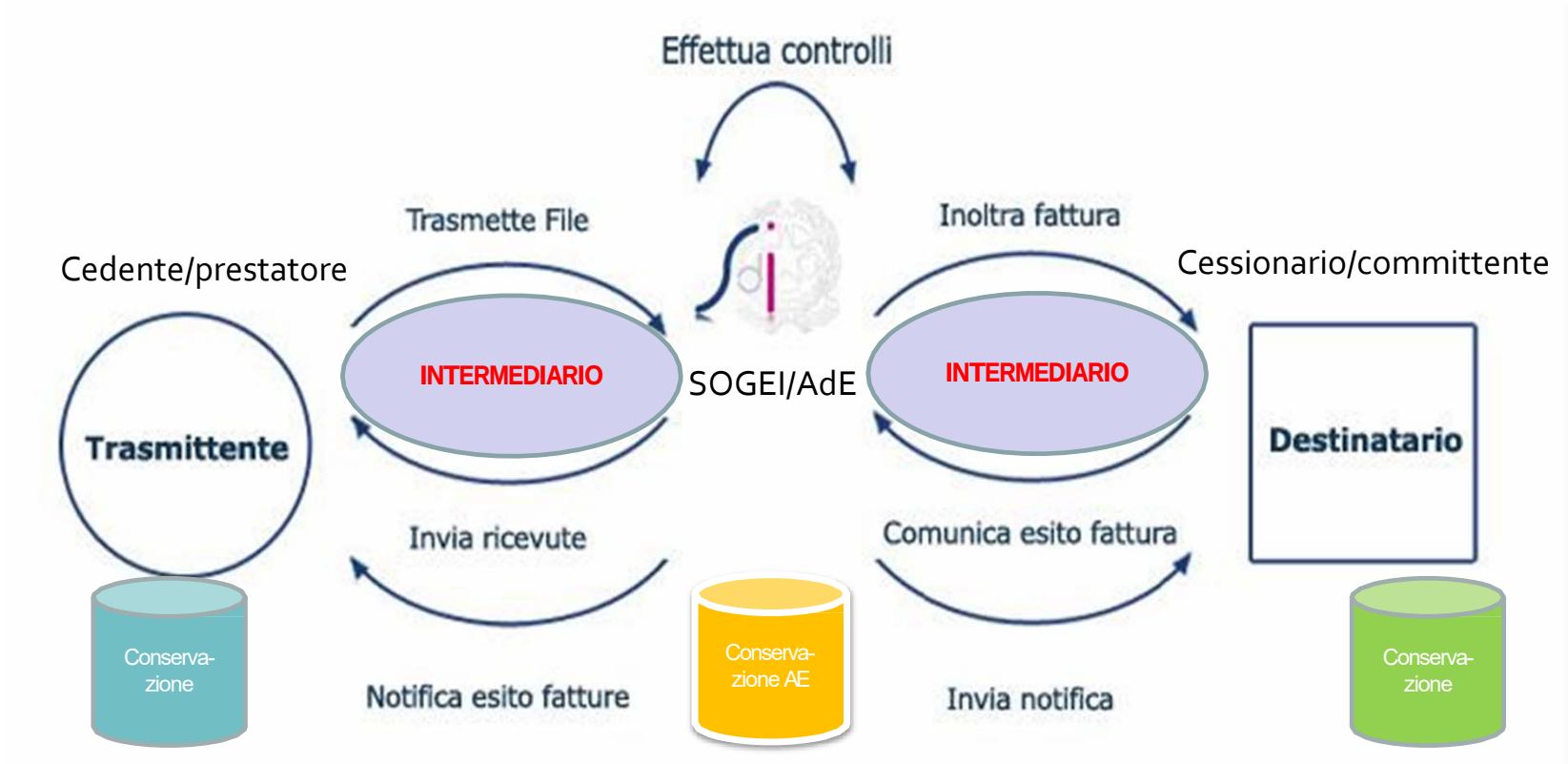

D.L. n.119/2018: alcune novità

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

D.L. n.119/2018-introduzione

Il DL 119/2018 ha modificato le regole di emissione, registrazione dei documenti e di detrazione dell'IVA.

Approvata la Legge di Conversione il 13 dicembre e corretto il testo con la Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

D.L. n.119/2018-Art. 10 comma 1: ASD

Esonero dall'emissione delle fatture elettroniche per le Associazioni sportive dilettantistiche che:

- Hanno optato per il regime forfettario di cui alla Legge n. 398/91;
- Proventi da attività commerciali nell'esercizio precedente non superiori a 65.000 euro.

I soggetti che superano il limite di cui al secondo punto: «*assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta*»

Stessa disciplina prevista per gli agricoltori esonerati

D.L. n.119/2018-Art. 10 : Regime sanzionatorio

All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"*Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti:*
a) non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100;
b) si applicano con riduzione dell'80 per cento a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo. ***Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019 [aggiunto in sede di conversione]***".

D.L. n.119/2018-Art. 10 : Regime sanzionatorio

Esempio: se un'operazione sia stata effettuata nel mese di gennaio 2019 (e per semplicità ipotizzando che non sussistano i requisiti per la fatturazione differita ai sensi dell'articolo 21 comma 4 del D.P.R. 633/72), tale contribuente dovrà:

- Emettere fattura elettronica con data pari a quella di effettuazione dell'operazione (ovvero quella che deriva dall'applicazione dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72);

- Trasmettere tale fattura al Sistema di Interscambio, potendo ottemperare:

- **Entro il 16 febbraio 2019** (termine della propria liquidazione IVA) in **assenza di sanzioni**;
- **Entro il 16 marzo 2019** (termine della successiva liquidazione IVA) con **sanzioni ridotte dell'80%** (ovvero sarà dovuto solo il 20% della sanzione).

Non cambia l'esigibilità dell'imposta

D.L. n.119/2018-Art. 10 : Regime sanzionatorio

Il file fattura viene trasmesso entro il termine della liquidazione IVA successiva, e l'IVA non viene considerata nel periodo di esigibilità dell'imposta.

Caso: *Il file fattura viene spedito al SDI nel lasso di tempo dal 17 febbraio al 16 marzo 2019, e l'imposta a debito NON viene – erroneamente - considerata nella liquidazione IVA di gennaio (6001/2019, scadenza 18 febbraio 2019).*

Aspetto trasmissione: *la fattura viene trasmessa nel maggior termine concesso dal D.L. 119/2018, ed è pertanto sanzionata solo al 20% delle sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, comma 1;*

Aspetto liquidazione: *laddove la liquidazione IVA relativa a gennaio avesse chiuso con un debito, ci si troverà dinnanzi ad un insufficiente versamento, da ravvedere secondo le regole ordinarie. Non si applica in questo caso l'ulteriore riduzione del 20%.*

Occorre quindi versare la differenza di imposta, e procedere al ravvedimento secondo le regole ordinarie.

Sanzioni

FATTURA ELETTRONICA EMESSA CON ALTRE MODALITÀ → È OMESSA

OPERAZIONI	ART. 6, D.LGS. 471/1997	
	COMMA 1	COMMA 2
IMPONIBILI	90-180% DELL'IMPOSTA MINIMO € 500 € 250-2.000, SE LA VIOLAZIONE NON HA INCISO SULLA CORRETTA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	-
NON IMPONIBILI, ESENTI, NON SOGGETTE O IN REVERSE CHARGE	-	5-10% DELL'IMPONIBILE MINIMO € 500 € 250-2.000, SE LA VIOLAZIONE NON RILEVA AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO

CESSIONARIO/COMMITTENTE —*ART. 6, CO. 8*→ 100% DELL'IMPOSTA CON IL MINIMO 250 EURO, SALVO REGOLARIZZAZIONE

D.L. n.119/2018-Art. 10 bis: Operatori sanitari **PER IL SOLO 2019**

I SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA, AI FINI DELL'ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA, NON POSSONO EMETTERE FATTURE ELETTRONICHE, CON RIFERIMENTO ALLE FATTURE I CUI DATI SONO INVIATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

⇩

FANNO FATTURA CARTACEA E INVIANO DATI STS

⇩

→ IL DIVIETO VALE ANCHE IN CASO DI OPPOSIZIONE DEL CLIENTE ALL'INVIO AL STS (FAQ 57)

Il caso: FATTURA CON SPESE SANITARIE E NON (FAQ 58) → **sempre cartacea**

D.L. n.119/2018-Art. 11: Modifiche articolo 21 DPR IVA

1.07.2019

ART. 21, CO. 2, DECRETO IVA

AGGIUNTA LETTERA G-BIS) : *IN FATTURA VA INDICATO IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE, SE DIVERSO DALLA DATA DELLA FATTURA*

ART. 21, CO. 4, DECRETO IVA

LA FATTURA NON È EMESSA NEL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE MA ENTRO 10 GIORNI DA QUEST'ULTIMO

LA FATTURA DIFFERITA NON CAMBIA

D.L. n.119/2018-Art. 12: Modifiche articolo 23 DPR IVA

PRIMA	DOPO
IL CONTRIBUENTE DEVE ANNOTARE ENTRO QUINDICI GIORNI LE FATTURE EMESSE, NELL'ORDINE DELLA LORO NUMERAZIONE E CON RIFERIMENTO ALLA DATA DELLA LORO EMISSIONE, IN APPOSITO REGISTRO.	IL CONTRIBUENTE DEVE ANNOTARE IN APPOSITO REGISTRO LE FATTURE EMESSE, NELL'ORDINE DELLA LORO NUMERAZIONE, ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI E CON RIFERIMENTO ALLO STESSO MESE DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI.
LE FATTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETTERE A), C) E D) DEVONO ESSERE REGISTRATE ENTRO IL TERMINE DI EMISSIONE E CON RIFERIMENTO AL MESE DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI	LE FATTURE DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, TERZO PERIODO, LETTERA B), SONO REGISTRATE ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DI EMISSIONE E CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO MESE.

D.L. n.119/2018-Art. 13: Modifiche articolo 25 DPR IVA

PRIMA	DOPO
IL CONTRIBUENTE DEVE NUMERARE IN ORDINE PROGRESSIVO LE FATTURE E LE BOLLETTE DOGANALI RELATIVE AI BENI E AI SERVIZI ACQUISTATI O IMPORTATI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, COMPRESE QUELLE EMESSE A NORMA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17 E DEVE ANNOTARLE IN APPOSITO REGISTRO ANTERIORMENTE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA NELLA QUALE È ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALL'ANNO DI RICEZIONE DELLA FATTURA E CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO ANNO	IL CONTRIBUENTE DEVE ANNOTARE IN UN APPOSITO REGISTRO LE FATTURE E LE BOLLETTE DOGANALI RELATIVE AI BENI E AI SERVIZI ACQUISTATI O IMPORTATI NELL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA, ARTE O PROFESSIONE, COMPRESE QUELLE EMESSE A NORMA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 17, ANTERIORMENTE ALLA LIQUIDAZIONE PERIODICA NELLA QUALE È ESERCITATO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE DELLA RELATIVA IMPOSTA E COMUNQUE ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE RELATIVA ALL'ANNO DI RICEZIONE DELLA FATTURA E CON RIFERIMENTO AL MEDESIMO ANNO

I primi mesi della FE

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Fino al 1 luglio (mensili)

La fattura immediata: l'emissione e trasmissione dovrebbe avvenire nelle 24 ore del giorno di effettuazione → moratoria sanzioni

Quindi:

- Alla data di effettuazione dell'operazione (consegna beni o pagamento della prestazione) il soggetto passivo emette la fattura la cui data coincide con quella di effettuazione dell'operazione
- La trasmissione allo SdI può avvenire entro il giorno 16 del mese successivo

La data indicata nella fattura XML corrisponde al momento di effettuazione dell'operazione

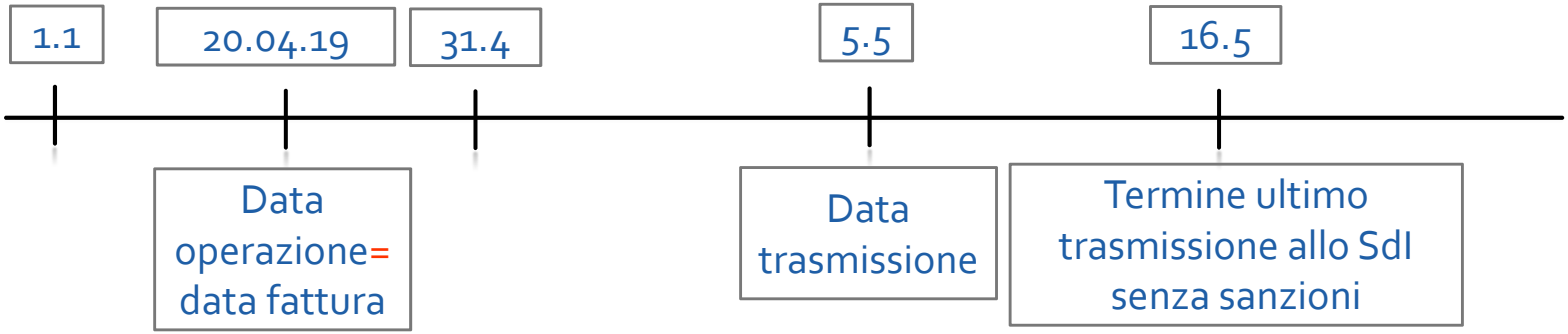

Fino al 1 luglio (mensili)

La fattura differita: nessuna modifica all'articolo 21 comma 4 lett. a) DPR 633/1972 e non cambiano i termini (al più tardi entro il giorno 15 del mese successivo)

Per beneficiare delle FE differita:

- ***Cessione di beni***: DDT o altro documento equipollente con caratteristiche di cui al DPR 472/1997 che accompagna la merce;
- ***Prestazione di servizi***: Riferimento alla Circolare n. 18/2014 (idonea documentazione es: documento attestante l'incasso del corrispettivo).

Esempio: cessione di beni effettuata il 18 febbraio 2019, sarà possibile emettere fattura differita il 15 di marzo provvedendo a:

- Emettere un DDT al momento della cessione (18 febbraio);
- Datare la fattura elettronica 15 marzo indicandovi i riferimenti al DDT (numero e data) e trasmettendola allo SdI;
- Far concorrere l'imposta alla liquidazione IVA del mese di febbraio.

I DDT possono essere conservati in maniera cartacea

La fattura elettronica a regime: 1 luglio 2019 in poi

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Dal 1 luglio (mensili)

La fattura immediata: l'emissione e trasmissione dovrebbe avvenire entro 10 giorni dal giorno di effettuazione dell'operazione → moratoria sanzioni **per i soli contribuenti mensili** fino al 30 settembre e riduzione sanzione al 18% se trasmessa entro la liquidazione IVA successiva.

Quindi:

- Per i contribuenti trimestrali le nuova regola decorre dal 1 luglio senza moratoria delle sanzioni
- L'IVA a debito delle fatture emesse è liquidata nel periodo di effettuazione dell'operazione e pertanto non rileva la data fattura ma la data operazione

Le date saranno indicate distintamente solo se differiscono (data operazione diversa da data emissione/trasmissione)

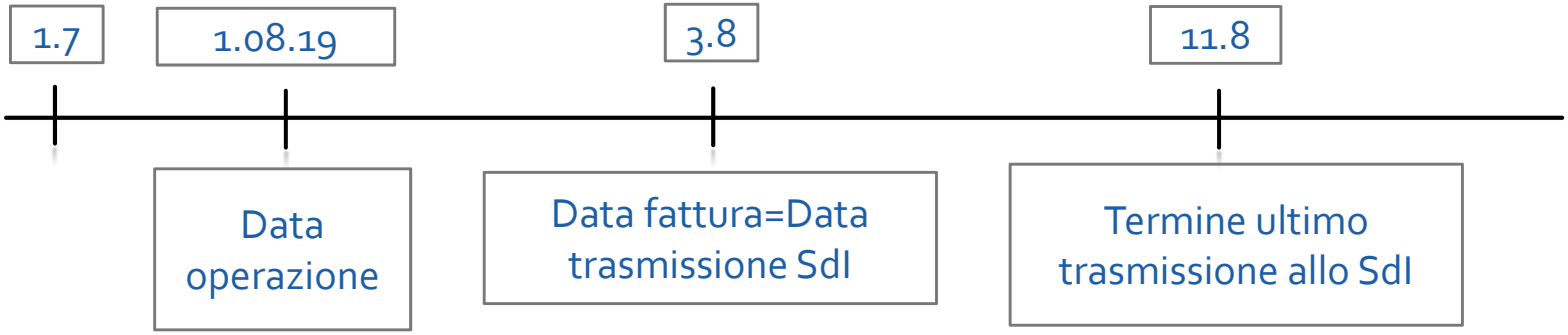

La detrazione dell'IVA

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Data di ricezione della fattura e diritto alla detrazione

Tale data è rinvenibile anche nella ricevuta di consegna inviata dallo SDI al trasmittente

Data di ricezione

Recapito a buon fine

Data di ricezione della fattura da parte del sogg. destinatario

Variabile in base alla modalità di ricezione (CD o PEC)

Recapito non possibile

Data di «*presa visione*» della fattura sul sito dell'AdE

Da parte del cessionario/committente per titolari P.IVA

Data di «*messa a disposizione*» della fattura sul sito dell'AdE

Da parte del cessionario/committente per forfettari, minimi, agricoltori esonerati e consumatori finali

La detrazione dell'IVA

DL 119/2018
Entro il 16 di ogni mese, può essere esercitato il diritto di detrazione per i documenti di acquisto **ricevuti e annotati** **entro il 15** del **mese successivo** a quello d'**effettuazione dell'operazione**
Modifica dell'art. 1, comma 1, D.P.R. n. 100/1998

Attenzione!	Fanno **eccezione** **i documenti d'acquisto** relativi ad **operazioni effettuate** nell'**anno precedente**

La detrazione dell'IVA

Possibile inquadramento delle varie fattispecie

Esigibilità	Ricezione	Registrazione	Detrazione
marzo 2019	10 aprile 2019	15 aprile 2019	16 aprile 2019 (marzo 2019)
dicembre 2019	31 dicembre 2019	31 dicembre 2019	16 gennaio 2020 (dicembre 2019)
dicembre 2019	9 gennaio 2020	9 gennaio 2020	16 febbraio 2020 (gennaio 2020)
dicembre 2019	31 dicembre 2019	9 gennaio 2020	30 aprile 2020 (dichiarazione e sezionale)

Casistiche

FEDERCOOP
ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Casistiche: Scenari possibili ed obblighi delle parti

CD/PEC	Recapito	Obblighi Venditore	Obblighi Compratore
PEC comunicata dal cliente (Emittente deve conoscerla)	1. PEC corretta, tutto ok 2. PEC piena/non attiva: **mancato recapito**, messa a disposizione del destinatario (SDI ritenta ogni 12h x 3 gg) 3. PEC di altri: recapito a destinatario sbagliato**!!!**	1. Nessuno 2. Avviso destinatario (copia analogica) 3. Idem 2, ma difficile accorgersi	1. Nessuno 2. Visualizzare /Prelevare FE da portale F&C 3. Idem 2, ma difficile accorgersi
CD comunicato dal cliente (Emittente deve conoscerlo)	1. CD corretto, tutto ok 2. CD inesistente: **SCARTO SDI** 3. CD 0000000, mancato recapito, messa a disposizione del destinatario 4. CD di altri: recapito a d estinatario sbagliato**!!!**	1. Nessuno 2. Riemissione entro 5gg 3. Avviso destinatario (copia analogica) 4. Idem 3, ma difficile accorgersi	1. Nessuno 2. Attende nuova FE 3. Visualizzare /Prelevare FE da portale F&C 4. Idem 3, ma difficile accorgersi

Casistiche: Scenari possibili ed obblighi delle parti

CD/PEC	Recapito	Obblighi Venditore	Obblighi Comprato re
PEC registrata (Emittente può non conoscerla)	1. PEC attiva e monitorata, tutto ok 2 PEC piena/non attiva: **mancato recapito**, messa a disposizione del destinatario (SDI ritenta ogni 12h x 3 gg)	1. Nessuno 2. Avviso destinatario (copia analogica)	1. Nessuno 2. Visualizzare /Prelevare FE da portale F&C
CD registrato (Emittente può non conoscerlo e compila 0000000)	1. CD garantisce recapito, tutto ok	1. Nessuno	1. Nessuno

Il **reverse charge** nella FE

La Circolare 2 luglio 2018, n. 13/E prevede che non cambino le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate) secondo le quali può essere predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa. Allo stato attuale pare che tale documento non dovrà essere inviato attraverso il sistema di interscambio.

FAQ Agenzia delle Entrate di Novembre 2018

L'AdE ha segnalato come l'integrazione (che di fatto si presenta come una autofattura che richiama il documento originario da cui scaturisce l'obbligo di integrazione dell'imposta), possa essere predisposta anche mediante "autofattura elettronica", codice TD1 (FAQ CNDCEC).

Autofattura

Soggetti non residenti

L'obbligo della FE non opera per le operazioni con soggetti non residenti UE/extraUE.
Ciò implica che anche nei casi in cui l'operazione effettuata determini l'emissione di autofattura (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/1972), il documento sarà emesso in forma analogica.

Autofattura da regolarizzazione

Il provvedimento n. 89757/2018 (punto 6) prevede la trasmissione allo SdI di autofattura elettronica nei casi di regolarizzazione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997 per:

- ✓ mancata ricezione della fattura nei 4 mesi dalla data d'effettuazione dell'operazione;
- ✓ ricezione di fattura irregolare.

Fattura elettronica e imposta di bollo

FEDERCOOP ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

Fattura elettronica e imposta di bollo

L'imposta di bollo interessa anche la FE per importo superiore a 77,47 euro relative ad operazioni:

- Fuori campo IVA
- Escluse dall'IVA ex art.15 DPR 633/72
- Esenti ex art.10 DPR 633/72
- Non imponibili
- Effettuate da contribuenti minimi/forfettari

La FE prevede che l'imposta di bollo dovuta, pari ad euro 2 dovrà essere versata (Decreto MEF 28 dicembre 2018):

- Per ciascun trimestre solare entro il giorno 20 del primo mese successivo: l'AdE rende noto l'ammontare sulla base dei dati delle FE nell'area riservata del contribuente;
- Mediante servizio reso disponibile nell'area riservata, con addebito su c/c, oppure con modello F24, codice tributo **2501** e l'anno nel quale le fatture sono state emesse

Esterometro

FEDERCOOP
ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE

L' «Esterometro»

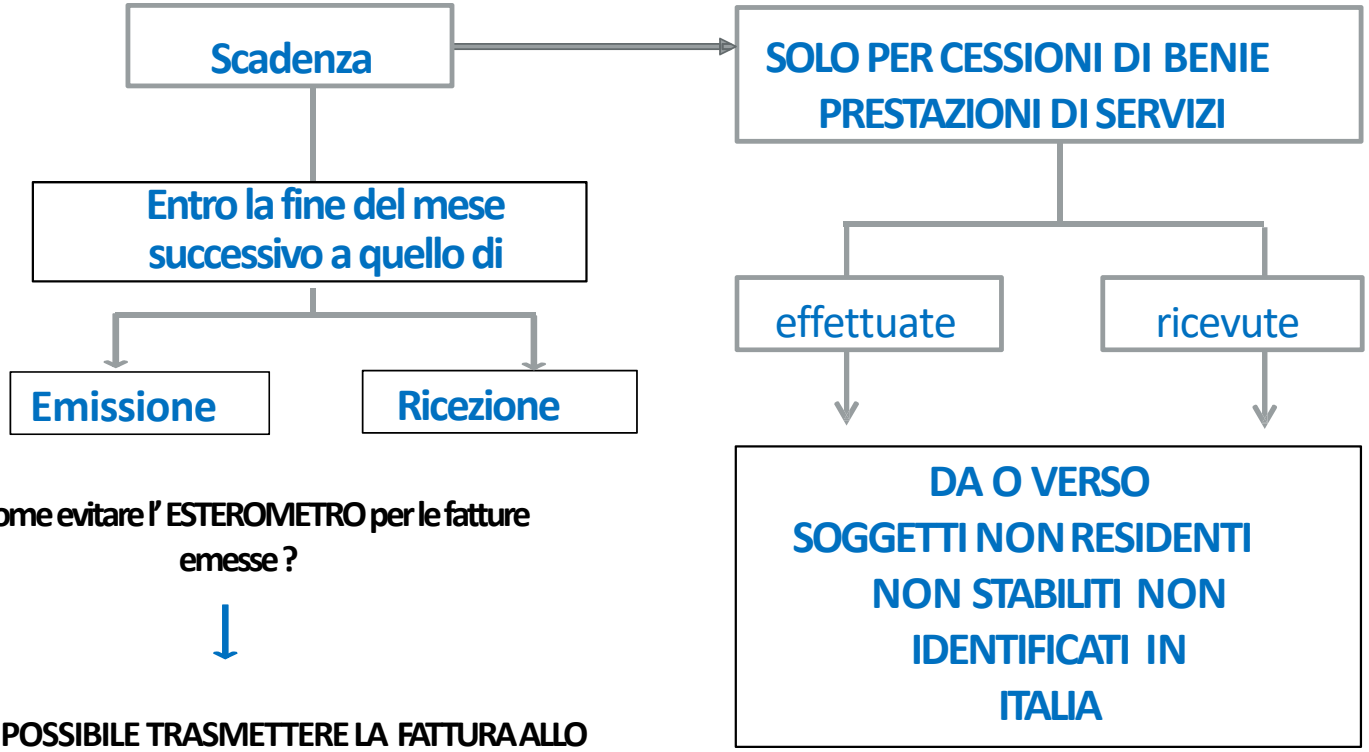

Come evitare l' ESTEROMETRO per le fatture emesse ?

↓

È POSSIBILE TRASMETTERE LA FATTURA ALLO SDI CON COD. «XXXXXXX»

L' «Esterometro»

Fattura elettronica alternativa

È possibile trasmettere allo SdI le sole fatture (analogiche) emesse, trasformandole in FE in formato xml al fine di evitare l'obbligo comunicativo.
Nel campo CodiceDestinatario, si utilizzerà il codice «**xxxxxxx**».
Occorre però, come emerge dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/2018, ai fini dell'accettazione del file xml, che sia apposta la firma elettronica oppure, ma solo in caso d'invio sull'interfaccia WEB del servizio «Fatture e Corrispettivi», il sigillo dell'Agenzia delle entrate.

Dati da comunicare

Se non si utilizza la FE (e comunque per le operazioni passive), vanno comunicati:

- ✓ data documento;
- ✓ data registrazione, per fatture e note di variazione ricevute;
- ✓ numero documento;
- ✓ base imponibile;
- ✓ aliquota e imposta (se applicabile);
- ✓ tipologia di operazione (per operazioni senza imposta);
- ✓ dati identificativi delle parti.

L' «Esterometro»

Termini

La comunicazione OT si presenta mensilmente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento (ricevuto) che comprova l'operazione.
Per data di ricezione, s'intende la data di registrazione ai fini della liquidazione Iva

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati,
la sanzione è di 2 euro per fattura con il max di 1.000 euro a trimestre,
ridotte a metà (con il max di 500 euro)
se la trasmissione o la trasmissione corretta è effettuata
entro i 15 giorni successivi alla scadenza
(non si applica il cumulo di cui all'art. 12, D.Lgs. n. 472/1997.

Art. 11, comma 2 quater, D.Lgs. n. 471/1997

Grazie per l’attenzione!

FEDERCOOP
ROMAGNA
SERVIZI ALLE IMPRESE